



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta - Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1138 / 2013

5° SETTORE: Polizia Municipale - Polizia Amministrativa

DETERMINAZIONE N° 40 DEL 26.09.2013

OGGETTO: Determina di liquidazione a favore dell'operatore economico 2M Di Michele Marzulli, aggiudicatario dell'affidamento di forniture e lavori relativi alla segnaletica stradale. CIG Z9309E62B5.

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.
Richiamata la retroestesa, pari data e oggetto della presente.

D E T E R M I N A

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici:

IL DIRIGENTE
Dott. ~~Samuele~~ Fontino

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

18 OTT. 2013

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Dott. Giuseppe Di Biase

(HP 887 253 - 254) UFFICIO RAGIONERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia

per quindici giorni consecutivi dal 25 OTT. 2013 al 8 NOV. 2013 al n. 1851

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli



CITTÀ DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta – Andria – Trani

SETTORE: VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Determina di liquidazione a favore dell'operatore economico 2M Di Michele Marzulli, aggiudicatario dell'affidamento di forniture e lavori relativi alla segnaletica stradale. CIG Z9309E62B5.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Propone l'adozione della seguente determinazione

Premesso che:

- Il Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163, rubricato "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", stabilisce all'art. 125, comma 11, ultimo periodo che: "*Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto (ndr all'operatore economico) da parte del responsabile del procedimento*".
- Il DLgs 30 aprile 1992 n. 285, noto come Codice della Strada, all'art. 14, comma 1, lettera c) rubricato: "*Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade*" stabilisce che: "*Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta*".
- Il Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285, noto come Codice della Strada, all'art. 37 lettera b) e c), stabilisce che: "*L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: b) ai Comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali; c) al Comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;*
- Secondo lo stare decisis della giurisprudenza l'inosservanza dell'obbligo di posa dei segnali e della relativa manutenzione comporta a carico della P.A. l'affermazione di responsabilità diretta e/o concorrente (ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c.) in ordine ai sinistri stradale accorsi (cfr multis Giudice di pace Bologna, 01/03/2000);
- Il Ministero dei Lavori Pubblici, con propria direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2002, rubricata: "*Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e manutenzione*" individua in capo agli Enti proprietari delle strade l'obbligo di manutenzione e apposizione della segnaletica stradale;
- con Determinazione Dirigenziale n.149 del 31 dicembre 2012, previo apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura di spesa, l'odierna Stazione appaltante ha indetto una evidenza pubblica, ex 125 comma 11, Dlgs.163/2006 s.m.i., per un valore pari a € 4.356,00 iva inclusa, al fine apporre e mantenere la segnaletica stradale nel centro abitato di Canosa di Puglia;
- con nota del 31 dicembre 2012, la Stazione Appaltante ha comunicato alla società 2M di Michele Marzulli, l'affidamento diretto di forniture e posa in opera e manutenzione di lanterne semaforiche;

- La società 2M di Michele Marzulli in persona del suo legale rappresentante ha aderito alla suddetta proposta;

- La società 2M di Michele Marzulli ha provveduto nel corso di quest'anno ad eseguire la fornitura e manutenzione delle lanterne semaforiche;

- con nota del 7 luglio 2013, la 2 M di Michele Marzulli ha depositato presso gli uffici dell'odierna Stazione il certificato relativo alla regolarità contributiva;

Considerato che

- L'operatore economico 2 M Michele Marzulli, è creditore dell'odierna Stazione appaltante, per €4.356,00 (iva compresa al 21%), quale giustificativo per le forniture e manutenzione delle lanterne semaforiche eseguite a favore dell'Ente.

- Lo stesso operatore ha già più volte sollecitato la liquidazione del suo credito diffidando questa Amministrazione da ogni ulteriore ritardo e dichiarando di riservarsi per la tutela di ogni suo interesse presso le competenti autorità giudiziarie;

- In data 27 giugno 2013, con nota al prot. 18583/13, il VI Settore Vigilanza e Polizia Amministrativa ha trasmesso al Settore Ragioneria e Finanza del Comune il giustificativo contabili depositato dalla società 2M Di Michele Marzulli. per la relativa liquidazione;

Rilevato che

- il credito vantato dalla società 2M di Michele Marzulli ammonta d €4.356,00 (iva compresa);

- l'inadempimento della insorta prestazione vedrebbe l'Ente soccombente in giudizio, con ulteriore aggravio di spese e conseguenti responsabilità amministrative ed erariali per il ritardo nel pagamento;

Atteso che

- l'art. 1175 c.c., rubricato "*Comportamento secondo correttezza*", stabilisce che: "*Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza*".

- l'art. 1218 c.c., rubricato "*Responsabilità del debitore*", secondo cui: "*Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*".

- l'art. 1219 c.c., rubricato "*Costituzione in mora*", secondo cui "*Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non è necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto illecito; 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione; 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta*".

- l'art. 1223 c.c., rubricato "*Risarcimento del danno*", secondo cui: "*Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta*".

- l'art 1453, comma 1, c.c., rubricato "*Risolubilità del contratto per inadempimento*", secondo cui: "*Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno*".

Richiamata

- La costante e diuturna giurisprudenza che stabilisce in capo alle parti di un rapporto giuridico l'adempimento di obblighi di protezione reciproci. In particolare, fatte proprie le parole della Cass. civ., Sez. III, 10/11/2010, n. 22819, con la quale la Cassazione ha affermato che: *"Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile."*

- La Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2002, rubricata: *"Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e manutenzione"* che impone a carico degli Enti proprietari delle strade l'obbligo ex lege di mantenere e apporre la segnaletica stradale. Si rinvia a tal proposito ai punti seguenti della direttiva:

- **2.6 Obblighi e competenze relativi alle funzioni di gestione della strada:** *Sulla base delle puntuali disposizioni di legge in materia di responsabilità, tutti gli Enti proprietari delle strade sono tenuti alla massima cura nel mantenimento della segnaletica stradale ed al controllo della sua efficienza, insieme alle altre condizioni di buona gestione. ... Omissis ... Siffatta responsabilità è comunque riconducibile al predetto Ente se la insufficiente segnaletica induce l'utente a comportamenti scorretti che non avrebbe tenuto in presenza di segnaletica idonea. La carenza dei segnali stradali, la loro irregolare apposizione, nonché l'insufficiente stato di manutenzione comportano inevitabilmente responsabilità sia per la Pubblica Amministrazione che per i funzionari preposti allo specifico settore.*
- **2.7 Le responsabilità degli Enti proprietari della strada in materia di manutenzione e apposizione della segnaletica.** *In materia di circolazione stradale, fuori dei casi espressamente disciplinati da norme imperative, la P. A. ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove sia necessario od opportuno apporre segnali di pericolo. Tale potere però incontra un limite nel dovere del neminem laedere (art. 2043 Cod. Civ.), e nel relativo potere dell'Autorità Giudiziaria di accertare l'esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva dell'ente proprietario e l'eventuale nesso di 12 causalità tra tale condotta e i danni subiti dagli utenti (Cass. civ., Sez. III, 6.4.1982, n. 2131). Il mancato ripristino di un segnale stradale che impone un obbligo o un divieto regolarmente stabiliti con apposito provvedimento amministrativo (artt. 6 e 7 cod. str.) può dare luogo a responsabilità a carico di amministratori e dipendenti dell'Ente, sia di carattere penale per lesioni riportate dalle vittime dell'incidente verificatosi e sia di natura civile; nel qual caso la responsabilità fa carico in via solidale ad ambedue i suddetti soggetti. Ne consegue che agli Enti proprietari spetta l'obbligo di controllare la presenza e l'efficienza dei segnali e di disporre il ripristino di quelli rimossi (art. 38, comma 7, cod. str.).*

Dato atto che

- La mancata liquidazione della già citata fattura emessa dalla creditrice 2M di Michele Marzulli costituisce inadempimento degli obblighi prestazionali e protezionali civilmente perseguibili;

- La natura della Stazione Appaltante (rectius Pubblica Amministrazione) impone la diligenza superiore del professionista ex art. 1176, comma 2, c.c.,

- Con la sopravvenuta costituzione in mora da parte del creditore ha reso il debitore responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal suo ritardo;

Visti:

- il DLgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;
- Il DLgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 125, comma 11, ultimo ;
- Il DLgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 14, comma 1, lettera c);
- gli artt. 1175, 1218, 1219, 1223, 1453 c.c.;
- Il D.P.R. 384 del 20/08/2001
- Lo Statuto Comunale ed, in particolare, quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti;

Vista

- La Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2002, rubricata: *"Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e manutenzione;*

Viste

- La fattura n.ssa23/13 del 1 agosto 2013, pari ad €.4.356,00 (iva compresa al 21%);

Tanto premesso

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Esaminata la proposta del responsabile del procedimento

DETERMINA

1. **Di riconoscere** la società 2M di Michele MARZULLI, con sede in via Lavigna 27, 70022 Altamura (Ba) come creditrice della somma di €.4.356,00 iva compresa;
2. **Di dare atto** che la società 2M di Michele MARZULLI ha giustificato il proprio credito presentato fattura n.16/13, pari ad €.4.356,00 (iva compresa al 21 %);
3. **Di liquidare** senza ulteriore ritardo le somme spettanti, a favore della società 2M di Michele MARZULLI, con sede in via Lavigna 27, 70022 Altamura (Ba) la somma di €.4.356,00 iva compresa, la cui spesa è stata già assunta con propria determinazione dirigenziale n°49 del 31.12.2012;
4. **Di dare atto** che il pagamento della precitata somma incide sul patto di stabilità e che viene operata per le motivazioni di cui in narrativa onde evitare ulteriori aggravii di spesa derivanti dallo stato debitorio di questa Amministrazione comunale e dal mancato rispetto delle clausole negoziali;
5. **Di attribuire**, ex Lege n.136 del 2010, alla presente procedura il seguente codice identificativo di gara CIG Z9309E62B5

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Francesco CAPOGNA